

## ALLEGATO 4.2

### SCHEMA DI CONTRATTO LOTTO 2



**SCHEMA DI CONTRATTO**  
**PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI PRESTITI IN FAVORE DEGLI ISCRITTI IPA**  
**IN ATTIVITA’ DI SERVIZIO**  
**CIG 6517126681**

**TRA**

Istituto di Previdenza e Assistenza per i dipendenti di Roma Capitale, con sede legale in Roma, Via Francesco Negri,11 – 00154, che nel contesto del presente atto è indicato più brevemente con la parola “IPA”, codice fiscale n. 80046050581, P.IVA 02117151007, nella persona del Dott. Giancarlo Fontanelli, in qualità di Presidente e legale rappresentante, domiciliato per la carica in Roma, Via Francesco Negri,11 – 00154,

**E**

\_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_\_, giusta poteri allo stesso conferiti da \_\_\_\_\_ (nel seguito per brevità anche “**Fornitore**”);

**OPPURE**

- \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_\_, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, e la mandante \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in \_\_\_\_\_ Dott. \_\_\_\_\_ repertorio n. \_\_\_\_\_; (nel seguito per brevità congiuntamente anche “**Fornitore**”)

**PREMESSO**

- a) con Accordo di Collaborazione stipulato tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Consip e l’IPA in data 14/09/2015 e sulla base delle norme ivi richiamate, IPA ha affidato a Consip S.p.A. (in seguito “Consip”) lo svolgimento delle attività ivi previste, compresa, per quanto qui di interesse, la selezione dell’operatore a cui affidare il servizio di erogazione di prestiti in favore degli iscritti IPA in attività di servizio, che Consip, nella sua qualità di centrale di committenza, svolge per IPA.



- b) In forza di tutto quanto precede, Consip ha provveduto allo svolgimento di tutte le attività connesse all'espletamento della procedura di affidamento fino all'aggiudicazione definitiva della stessa.
- c) l'Impresa è risultata aggiudicataria del Lotto 2 della procedura a tal fine indetta dalla Consip nell'interesse di IPA per la prestazione delle attività indicate nel successivo art.4;
- d) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi Allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico Lotto 2, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- e) il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, secondo l'importo ivi indicato o il diverso importo determinato secondo le modalità fissate nel Disciplinare di gara, ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;
- f) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Contratto;
- g) successivamente alla stipula da parte dell'Impresa, IPA procederà alla sottoscrizione del contratto, di cui provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
- h) che il presente Contratto, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato;
- i) si precisa che ai fini della stipula di ciascun contratto di prestito, in caso di discordanza tra quanto previsto nel Capitolato Tecnico Lotto 2 e in generale in tutta la documentazione di gara e quanto contenuto nella documentazione del Fornitore (eventuali fogli informativi, regolamenti, condizioni generali di contratto, procedure, ecc.) prevarrà quanto stabilito nel presente Contratto e relativi allegati; in particolare, non saranno considerate valide eventuali clausole peggiorative per i beneficiari del prestito e/o IPA.
- j) il numero di repertorio del contratto è il seguente \_\_\_\_\_, il codice identificativo del presente contratto, CIG, è il seguente: \_\_\_\_\_.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ARTICOLO 1**

#### **VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI**

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara e il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto: l'Allegato "A" (Capitolato



Tecnico Lotto 2), l'Allegato "B" (Offerta Economica Lotto 2 del Fornitore), l'Allegato "C" (Chiarimenti inviati a Consip).

## ARTICOLO 2

### DEFINIZIONI

1. I termini indicati nel Contratto hanno il significato di seguito specificato:
  - a) **Capitolato Tecnico Lotto 2**: il documento di cui all'Allegato "A";
  - b) **Offerta Economica Lotto 2**: il documento di cui all'Allegato "B";
  - c) **Fornitore**: l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario della procedura di gara di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive il Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
  - d) **Parte**: IPA o il Fornitore (congiuntamente definiti anche le "Parti");
  - e) **Servizio**: il Servizio di erogazione di prestiti in favore degli iscritti IPA in attività di servizio, come meglio specificato nel Capitolato Tecnico Lotto 2.
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole del Contratto disponga diversamente.

## ARTICOLO 3

### DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA

1. Il presente Contratto è regolato in via gradata:
  - a) da quanto previsto nel presente Contratto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
  - b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006;
  - c) dalle disposizioni di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
  - d) dalle disposizioni espressamente richiamate nel Capitolato Tecnico Lotto 2;
  - e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
  - f) dalle norme applicabili ai contratti della Pubblica Amministrazione;
  - g) dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n. 81;
  - h) ogni ulteriore disposizione normativa o regolamentare vigente o che dovesse essere emanata nel corso di vigenza del contratto, qualora applicabile.
2. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni normative e autoritative del valore economico migliorativo per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o a opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

## ARTICOLO 4



## **OGGETTO DEL CONTRATTO, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE**

1. L'IPA affida al Fornitore, che accetta, la prestazione del servizio di erogazione di prestiti in favore dei propri iscritti in attività di servizio, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni, condizioni e termini previsti nel presente Contratto, e, in particolare, delle seguenti attività riconducibili e/o assimilabili a titolo esemplificativo e non esaustivo a:
  - erogazione di prestiti
  - gestione dei flussi informativi da e verso IPA e/o i beneficiari del prestito,
  - gestione documentale,
  - rendicontazione e reportistica.
2. Ogni attività inerente il Servizio dovrà essere eseguita con le modalità e alle condizioni stabilite nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico Lotto 2.
3. IPA, nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 310 e 311 del D.P.R. n. 207/2010, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti nei surrichiamati articoli e agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto.
4. I servizi oggetto del presente contratto non sono affidati al Fornitore in via esclusiva, pertanto IPA può affidare le stesse attività e servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore, nel rispetto della normativa vigente.
5. E' designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 il Dott. \_\_\_\_\_.
6. È designato Direttore dell'esecuzione, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 300 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 e al D.Lgs. n. 163/2006, il Dott. \_\_\_\_\_;
7. E' designato quale Responsabile del servizio, in qualità del referente di tutte le attività del presente contratto, il Dott. \_\_\_\_\_; sono stati forniti dall'impresa i seguenti contatti per il servizio di assistenza tecnica:  
Numero di telefono: \_\_\_\_\_;  
Indirizzo e-mail: \_\_\_\_\_;
8. E' designato quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali il Dott. \_\_\_\_\_.

## **ARTICOLO 5**

### **DURATA**

1. Il presente Contratto produce i suoi effetti a decorrere dalla data di stipula e ha una durata pari a 48 mesi.
2. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, l'IPA si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni previste dagli art. 308, 159 e 160 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.
3. Resta, altresì, espressamente inteso che al termine del Contratto, ovvero qualora per



qualsiasi motivo cessi in via anticipata l'efficacia del Contratto, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi oggetto del Contratto.

## **ARTICOLO 6**

### **OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE**

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito nel presente Contratto, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto medesimo, nonché a ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi a eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore svolge con proprie strutture il Servizio, nel rispetto dei livelli minimi stabiliti nel Capitolato Tecnico Lotto 2.
3. Il Fornitore si obbliga a eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e nei relativi Allegati.
4. Il Fornitore si obbliga a osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno a esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel Contratto e nei relativi Allegati, e il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti dell'IPA, assumendosene ogni relativa alea.
6. Il Fornitore si impegna espressamente a:
  - a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture e il personale necessario per l'esecuzione del Contratto secondo quanto specificato nel medesimo Contratto, nei suoi Allegati e negli atti di gara richiamati in premessa;
  - b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
  - c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'IPA di monitorare la conformità del servizio alle norme previste nel Contratto;
  - d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
  - e) nell'adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'IPA;
  - f) comunicare tempestivamente all'IPA le eventuali variazioni della propria struttura



- organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute e i nominativi dei nuovi responsabili;
- g) non opporre all'IPA qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relativa al servizio;
  - h) mallevare e tenere indenne l'IPA da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
  - i) fornire, negli ultimi 2 (due) mesi di efficacia del presente contratto ovvero nel caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, per un periodo di 20 (venti) giorni lavorativi, il personale necessario al trasferimento del know-how e delle competenze al personale dell'IPA o a terzi da questa designati. Le modalità di esecuzione di tali attività di affiancamento verranno congiuntamente concordate. Per tale attività non sono previsti compensi aggiuntivi.
- 7. Le attività necessarie per l'esecuzione del servizio, eventualmente da svolgersi presso gli uffici dell'IPA, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici.
  - 8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.
  - 9. Il Fornitore si obbliga a consentire all'IPA di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
  - 10. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'IPA.
  - 11. Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione all'IPA di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al Contratto.
  - 12. Il Fornitore è tenuto a comunicare all'IPA ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'IPA entro 10 (dieci) giorni dall'intervenuta modifica.
  - 13. Ai sensi dell'art. 118, comma 11, D.Lgs. n. 163/2006, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare all'IPA il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività e dei servizi affidati.

## **ARTICOLO 7**

### **OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO E INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE**

- 1. Il Fornitore si obbliga a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto, le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
- 2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai



contratti collettivi e integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 86, comma 3 bis del D.Lgs. n. 163/2006.

3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.
5. Ai sensi di quanto previsto agli artt. 4 comma 2 e 6 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207:
  - i) in caso di ottenimento da parte dell'IPA del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione dell'ordine (compreso il subappaltatore), l'Istituto provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dall'IPA direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
  - ii) In caso di ottenimento del DURC del Fornitore negativo per due volte consecutive, IPA, dopo aver acquisito relazione particolareggiata, proporrà, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, la risoluzione del presente contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
  - iii) Ove l'ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, l'IPA pronuncerà, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del codice, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico.
6. Ai sensi di quanto previsto all'art. 5 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, di cui all'articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del codice, impiegato nell'esecuzione dell'ordine, l'IPA inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la l'IPA si riserva di pagare, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente (qualora sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli articoli 37, comma 11, ultimo periodo e 118, comma 3, primo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006). L'IPA predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, l'IPA provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
7. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 118, comma 6,





D.Lgs. n. 163/2006 in caso di subappalto.

## **ARTICOLO 8**

### **VERIFICHE DI CONFORMITÀ**

1. Anche ai sensi dell'art. 312 del D.P.R. n. 207/2010, l'IPA potrà effettuare le verifiche di conformità, in corso d'opera, con il supporto del Fornitore per l'accertamento della conformità dei servizi resi a quanto previsto nel Capitolato Tecnico Lotto 2; tutti gli oneri e le spese delle verifiche sono a carico del Fornitore.
2. Su richiesta dell'Impresa, l'IPA emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture). Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

## **ARTICOLO 9**

### **LIVELLI DI SERVIZIO**

1. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi oggetto del presente Contratto, secondo i livelli di servizio stabiliti nel Capitolato Tecnico Lotto 2, pena l'applicazione delle penali di seguito stabilite.

## **ARTICOLO 10**

### **IMPORTI DOVUTI**

1. Il corrispettivo per la prestazione dei servizi oggetto del Contratto è stabilito nell'Offerta Economica Lotto 2 ed è dovuto per i servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; detto corrispettivo è stato determinato dal Fornitore a proprio rischio in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi e invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.
2. Tutti gli obblighi e oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
3. Il corrispettivo dovuto al Fornitore è oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art. 7, commi 4, lett. c) e 5 del D.Lgs. n. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
4. Salvo quanto previsto dal comma precedente, il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti del corrispettivo come sopra indicato.

## **ARTICOLO 11**

### **PAGAMENTI**

1. Il pagamento del corrispettivo di cui al precedente art. 10, comma 1, avverrà secondo le modalità previste ai paragrafi 2.1 e 2.2 del Capitolato Tecnico Lotto 2. In particolare IPA



provvederà con cadenza mensile, l'ultimo giorno del mese di competenza, indipendentemente dalle somme effettivamente ricevute dagli Enti nel mese di riferimento, al rimborso delle rate in scadenza relative ai prestiti in essere, calcolate al tasso annuo nominale fissato da IPA, sul conto corrente intestato al Fornitore, n. \_\_\_\_\_, presso \_\_\_\_\_, Codice IBAN \_\_\_\_\_.

L'importo relativo a tutti i prestiti in essere, risultante dalla differenza (positiva) fra il tasso di interesse annuo nominale applicato al prestito (stabilito da IPA) e il tasso di interesse annuo nominale fissato dal Fornitore in sede di Offerta Economica, dovrà essere versato mensilmente ad IPA entro il giorno lavorativo successivo a quello del mese di competenza *(in caso di R.T.I., detti addebiti potranno essere effettuati dalle imprese costituenti il Raggruppamento in misura "pro quota", qualora ciò sia espressamente previsto nel mandato collettivo con rappresentanza).*

Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i a operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata dichiarazione, la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

2. IPA opererà comunque sull'importo netto progressivo delle prestazioni una decurtazione dello 0,5% che verrà liquidata al Fornitore solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Ai fini del pagamento del corrispettivo IPA procederà ad acquisire, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta da IPA, non produrrà alcun interesse.
3. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole imprese costituenti il Raggruppamento, salva e impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell'IPA, potranno provvedere ciascuna a effettuare i versamenti "pro quota" e a incassare "pro quota" i corrispettivi inerenti le attività effettivamente prestate. In tale caso, la comunicazione delle informazioni richieste al precedente comma 1 dovrà essere effettuata da ciascuna impresa costituente il Raggruppamento.
4. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto, salvo quanto diversamente previsto nel Contratto medesimo.
5. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice e unilaterale dichiarazione da parte dell'IPA da comunicarsi con lettera raccomandata A/R.
6. L'IPA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00 (diecimila/00), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi



che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l'IPA applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

7. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
8. La Società, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato all'IPA. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
9. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, l'Impresa si obbliga a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, l'IPA sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
10. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da tutte le imprese raggruppate.

## **ARTICOLO 12**

### **PENALI E RILIEVI**

1. In caso di ritardo nell'adempimento e/o di difformità di prestazione nell'esecuzione delle attività e, comunque, dei servizi oggetto del presente Contratto, non imputabile all'IPA, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai Livelli di Servizio stabiliti nel Capitolato Tecnico Lotto 2, l'IPA applicherà al Fornitore i rilevi/penali dettagliatamente indicate e regolate nel medesimo paragrafo 5.2 del Capitolato Tecnico Lotto 2, qui da intendersi integralmente trascritte, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione dei rilevi e/o delle penali stabilite nel presente Contratto, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dall'IPA.
3. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte dell'IPA, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'IPA medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'IPA nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima IPA, a giustificare l'inadempienza,



limitatamente agli inadempimenti che generano l'applicazione delle penali, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel presente Contratto a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

4. Ogni 5 (cinque) rilievi mossi dall' IPA al Fornitore nel trimestre di riferimento per il mancato rispetto di ciascuno dei livelli di servizio soggetti a rilievo previsti nel Capitolato Tecnico lotto 2, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'IPA una penale pari a Euro 500,00 (cinquecento/00), salvo il risarcimento del maggior danno subito.
5. L'IPA potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente Contratto con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo o alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
6. L'IPA potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del presente Contratto e nei limiti di cui all'art. 145, D.P.R. n. 207/2010; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste nel Contratto non preclude il diritto dell'IPA a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel Contratto non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
8. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% del valore del Contratto, potrà trovare applicazione quanto previsto dal successivo articolo 14 in tema di risoluzione del Contratto.

## **ARTICOLO 13**

### **CAUZIONE**

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula del Contratto, il Fornitore medesimo ha prestato cauzione definitiva rilasciata in data \_\_\_\_\_ dalla \_\_\_\_\_ avente n. \_\_\_\_\_ di importo pari a Euro \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/\_\_\_), il tutto secondo le modalità e condizioni stabilite nel presente articolo.
2. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto Contratto e sarà svincolata, secondo le modalità e alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti dell'IPA verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.
3. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006.
4. La cauzione di cui al presente articolo prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'IPA. La detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dal Contratto.



5. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'IPA, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 12, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.
6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'IPA.
7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l'IPA ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto, fermo restando il risarcimento del danno.

#### **ARTICOLO 14**

##### **RISOLUZIONE**

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto - ivi incluso il venir meno delle condizioni minime e migliorative delle caratteristiche tecniche e dei requisiti offerti in sede di gara di cui alle premesse - che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R. dall'IPA per porre fine all'inadempimento, la medesima IPA ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
2. Fermo restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste negli articoli 135 e ss. del D.Lgs. n. 163/2006, nel presente Contratto si conviene che, in ogni caso, l'IPA, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R, il presente Contratto nei seguenti casi:
  - a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
  - b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
  - c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'IPA, anche ai sensi del precedente articolo 13;
  - d) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'IPA, ai sensi dell'articolo 20 del presente Contratto;
  - e) nei casi di cui agli articoli: 8 (Verifiche di conformità); 10 (Importi dovuti), 11 (Pagamenti), 12 (Penali e Rilevi), 13 (Cauzione), 15 (Subappalto), 18 (Danni e responsabilità civile), 19 (Divieto di cessione del contratto), 23 (Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse), 25 (Trasparenza) e 26 (Riservatezza), 27 (Condizione particolare di risoluzione) del presente atto;
  - f) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 12 comma 8 del presente Contratto.
3. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, l'IPA avrà diritto di escutere la cauzione prestata.



Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima IPA al risarcimento dell'ulteriore danno.

4. L'IPA, fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all'art. 140, D.Lgs. n. 163/2006, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta.
5. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del Contratto saranno oggetto, da parte dell'IPA, di segnalazione all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 163/06.

## **ARTICOLO 15**

### **SUBAPPALTO**

*[da inserire se il subappalto non è richiesto]*

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

### **SUBAPPALTO**

*[da inserire se il subappalto è richiesto]*

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:  

---
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'IPA o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il Fornitore si impegna a depositare presso l'IPA, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate e la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'IPA non autorizzerà il subappalto. L'IPA, qualora ricorrano le previsioni di cui all'art. 170, comma 7, del D.P.R. n. 207/2010, sospenderà i pagamenti in favore dell'esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal Direttore dell'esecuzione.



5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l'IPA procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.

Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

6. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione del Contratto, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'IPA della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
8. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'IPA da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
9. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'art. 118, comma 3, D.Lgs. 163/2006, a trasmettere all'IPA entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. Resta inteso che l'IPA prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) del subappaltatore - attestante la regolarità dell'appaltatore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.  
Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 8, del D.P.R. n. 207/2010, l'IPA, laddove il documento unico di regolarità contributiva del subappaltatore risulti negativo per due volte consecutive, procederà alla contestazione degli addebiti al subappaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni e per la relativa istruttoria. All'esito della predetta attività, l'IPA potrà disporre l'eventuale pronuncia di decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 118, comma 8.
11. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
12. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'IPA avrà facoltà di risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
13. Il Fornitore dichiara che, nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto, prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni contrattuali e i termini di pagamento stabiliti nel presente Contratto.
14. Ai sensi dell'art. 118, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006, il Fornitore deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento).
15. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006.
16. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, l'IPA annullerà l'autorizzazione al subappalto.
17. Conformemente a quanto previsto nel disciplinare di gara, l'IPA non autorizzerà il subappalto



nei casi in cui l'impresa subappaltatrice abbia partecipato alla procedura di gara relativa al presente atto; nonché nei casi in cui l'impresa subappaltatrice possieda singolarmente i requisiti economici e tecnici che le avrebbero consentito la partecipazione alla gara.

18. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 35 della Legge n. 248/2006, dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.
19. L'IPA provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (oggi A.N.A.C.)n. 1 del 10/01/2008.

## **ARTICOLO 16**

### **RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

1. Il Responsabile del Servizio di cui al paragrafo 5.1.1 del Capitolato Tecnico Lotto 2, nominato dal Fornitore per l'esecuzione del presente Contratto, è il referente responsabile nei confronti dell'IPA e, quindi, avrà la capacità di rappresentare a ogni effetto il Fornitore.

## **ARTICOLO 17**

### **RECESSO**

1. L'IPA ha facoltà, a suo insindacabile giudizio, senza necessità di giustificazioni, di recedere unilateralmente dal presente Contratto, mediante lettera raccomandata A/R o tramite PEC da inviare al Fornitore con preavviso di almeno 30 (trenta)giorni solari.  
Alla data di efficacia del recesso, risultante dalla comunicazione di cui sopra, il Fornitore dovrà cessare la prestazione dei servizi fermo restando il completamento di tutte le attività necessarie ad assicurare che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'IPA.
2. L'IPA ha diritto, altresì, di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, nei casi di:
  - a) giusta causa,
  - b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi,con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R o tramite PEC.  
In tali casi l'impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al 10% calcolato in conformità a quanto previsto dall'art. 134 del D.Lgs. 163/2006. Si precisa che se le attività eseguite superano il 10% del corrispettivo di cui al precedente art. 10 comma 1 nessun indennizzo sarà dovuto all'impresa.
3. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
  - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del





Fornitore;

- b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto.
4. In ogni caso di recesso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore dell'IPA.

## **ARTICOLO 18**

### **DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE**

1. Il Fornitore garantisce e risponde con l'intero suo patrimonio di tutte le somme e di tutti i valori che detiene, a qualsiasi titolo, per conto dell'IPA.
2. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell'IPA e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali a esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

## **ARTICOLO 19**

### **DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, l'IPA, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

## **ARTICOLO 20**

### **BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE**

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l'IPA dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'IPA azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'IPA è tenuta a informare prontamente per iscritto il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'IPA, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo riconosciuto al Fornitore, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

## **ARTICOLO 21**

### **FORO COMPETENTE**

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione alla



interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

## **ARTICOLO 22**

### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto - le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
2. L'IPA tratta i dati relativi al Contratto e all'esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici.
3. La trasmissione dei dati dal Fornitore all'IPA avverrà anche per via telefonica e/o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. 196/2003.
4. Le parti si impegnano a improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
5. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
6. Il Fornitore si impegna a svolgere i trattamenti di dati personali nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali (ivi inclusi - oltre al D.Lgs. 196/03 e s.m.i. - anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) con particolare attenzione all'adozione delle misure di sicurezza di cui alla normativa citata.
7. Il Responsabile esterno del trattamento dei dati, nominato dal Fornitore per l'esecuzione del presente Contratto, è il referente responsabile ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. g) e 29 del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e s.m.i. nei confronti dell'IPA del trattamento di tutti i dati sensibili di cui viene a conoscenza.

## **ARTICOLO 23**

### **TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, si conviene che, in ogni caso, l'IPA, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata



A/R, il Contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010.

3. In ogni caso, si conviene che l'IPA senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R, nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.
4. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
5. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., a inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
6. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione all'IPA e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede l'Amministrazione contraente.
7. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. L'IPA verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'IPA, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che l'IPA si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e di adottare all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
8. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo



stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

## **ARTICOLO 24**

### **ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI**

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo. Rimangono in capo all'IPA gli oneri su di esse gravanti *ex lege*.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi non sono soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. n.642/1972.

## **ARTICOLO 25**

### **TRASPARENZA**

1. Il Fornitore espressamente e irrevocabilmente:
  - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
  - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
  - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
  - d) dichiara con riferimento alla presente gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 101e seguenti del TFUE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà dell'IPA di incamerare la cauzione prestata.

## **ARTICOLO 26**

### **RISERVATEZZA**

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione



del Contratto e comunque per i 5 (cinque) anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'IPA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'IPA medesima.
5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
6. Fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 22, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003.

#### **ARTICOLO 27**

##### **CONDIZIONE PARTICOLARE DI RISOLUZIONE**

1. Atteso che alla stipula del presente contratto si è addivenuti in via d'urgenza, la corresponsione da parte dell'IPA all'Impresa del corrispettivo contrattuale resta subordinata all'esito degli accertamenti antimafia; nell'ipotesi di accertamenti positivi, il presente contratto si intenderà risolto di diritto, salvo il diritto dell'IPA al risarcimento del danno.
2. Il presente contratto è condizionato in via risolutiva all'esito negativo del controllo della veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 445/2000; in tale ipotesi, il contratto si intende risolto anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata o periodica e l'IPA avrà la facoltà di incamerare la cauzione; resta salvo il diritto dell'IPA al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
3. La disposizione di cui al precedente comma prevale, in ogni caso, sulle disposizioni del presente contratto e relativi allegati con essa eventualmente contrastanti.

#### **ARTICOLO 28**

##### **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001**

1. L'Impresa, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D.Lgs. 231/2001.3.
2. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui al precedente comma, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'IPA ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

#### **ARTICOLO 29**

##### **CLAUSOLA FINALE**

1. Il presente Contratto e i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente



singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte dell'IPA non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

IPA

Dott. \_\_\_\_\_

C.F.:

Certificatore:

Validità: dal \_\_\_\_\_ al, \_\_\_\_\_

Firma digitale: n. \_\_\_\_\_

IL FORNITORE

C.F.:

Certificatore:

Validità: dal \_\_\_\_\_ al, \_\_\_\_\_

Firma digitale: n. \_\_\_\_\_

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti e atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 4 (Oggetto del Contratto, Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni del Fornitore); Articolo 8 (Verifiche di conformità); Articolo 9 (Livelli di servizio); Articolo 10 (Importi dovuti); Articolo 11 (Pagamenti); Articolo 12 (Penali e Rilevi); Articolo 13 (Cauzione); Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 15 (Subappalto); Articolo 17 (Recesso), Articolo 18 (Danni e responsabilità civile); Articolo 19 (Divieto di cessione del Contratto); Articolo 20 (Brevetti industriali e diritto d'autore); Articolo 21 (Foro competente); Articolo 22 (Trattamento dei dati personali); Articolo 23 (Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori Clausole risolutive); Articolo 25 (Trasparenza); Articolo 26 (Riservatezza); Articolo 27 (Condizione particolare di risoluzione); Articolo 28 (Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001); Articolo 29 (Clausola finale).

Roma, lì \_\_\_\_ \_\_\_\_



IL FORNITORE

C.F.:

Certificatore:

Validità: dal \_\_\_\_\_ al, \_\_\_\_\_

Firma digitale: n. \_\_\_\_\_